

Registro Generale n. 239/2023

pubblicata il 16/02/2023

Reg. del Settore n. 31 / 2023



# CITTA' DI COSENZA

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Settore 8 - AMBIENTE - DECORO URBANO - PARCO AUTO

---

**Oggetto:** Affidamento mediante ordine diretto di acquisto sul MEPA del servizio avente ad oggetto l'attività di aggiornamento infra periodo (anni 2023, 2024 e 2025) del Piano Economico Finanziario TARI 2022 e la determinazione delle tariffe 2023/2025 TARI.

determinazione a contrarre ex articolo 192 del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267  
Procedura con affidamento diretto  
(Art. 1, comma 2, lett. a, del D.L. n. 76/2020)

# CITTA' DI COSENZA

Registro Generale n. 239/2023

pubblicata il 16/02/2023

Reg. del Settore n. 31 / 2023

**Settore 8 - AMBIENTE - DECORO URBANO - PARCO AUTO**

---

Giovanni Ramundo

---

Il Responsabile del Procedimento

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Oggetto:

Affidamento mediante ordine diretto di acquisto sul MEPA del servizio avente ad oggetto l'attività di aggiornamento infra periodo (anni 2023, 2024 e 2025) del Piano Economico Finanziario TARI 2022 e la determinazione delle tariffe 2023/2025 TARI.

determinazione a contrarre ex articolo 192 del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267  
Procedura con affidamento diretto  
(Art. 1, comma 2, lett. a, del D.L. n. 76/2020)

**Il Direttore di Settore**

**Premesso che:**

- il decreto legislativo 152/06, nella parte IV, contiene “Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati” e tra l’altro:
  - definisce la "gestione dei rifiuti" come la raccolta, il trasporto, il recupero, compresa la cernita, e lo smaltimento dei rifiuti, compresi la supervisione di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediari (articolo 183, comma 1, lett. n);
  - definisce la “gestione integrata dei rifiuti” come "il complesso delle attività, ivi compresa quella di spazzamento delle strade come definita alla lettera oo), volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti” (articolo 183, comma 1, lett. ll), ove l’attività di spazzamento delle strade è “una modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito” (articolo 183, comma1, lett. oo);
  - classifica i rifiuti, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi. In particolare, ai sensi dell’articolo 184, sono rifiuti urbani: "rifiuti urbani": a) i rifiuti domestici

- indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili; b) i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies; c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti; d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua; e) i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
- f) i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere c), d), ed e);
- disciplina il riparto delle competenze tra Stato, regioni ed enti locali in materia di gestione dei rifiuti, fissando una complessa distribuzione delle competenze tra i diversi livelli territoriali, stabilendo, che alle regioni competono, tra l'altro, la predisposizione, l'adozione e l'aggiornamento dei Piani regionali di gestione dei rifiuti e la delimitazione degli ambiti territoriali ottimali per la gestione dei rifiuti urbani (articolo 196);
  - detta norme in materia di organizzazione territoriale del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, stabilendo in particolare che la gestione dei rifiuti urbani è organizzata sulla base di ambiti territoriali ottimali, delimitati dal piano regionale, e che le Regioni possono adottare modelli alternativi o in deroga al modello degli ambiti territoriali ottimali laddove predispongano un piano regionale dei rifiuti che dimostri la propria adeguatezza rispetto agli obiettivi strategici previsti dalla normativa vigente (articolo 200);
  - prevede, tra le disposizioni inerenti all'incremento della raccolta differenziata e, in particolare, al recupero e alla gestione ambientale degli imballaggi, che “sono a carico dei produttori e degli utilizzatori: a) i costi per il ritiro degli imballaggi usati e la raccolta dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari; b) il corrispettivo per i maggiori oneri relativi alla raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio conferiti al servizio pubblico per i quali l'Autorità d'ambito richiede al Consorzio nazionale imballaggi o per esso ai soggetti di cui al comma 3 di procedere al ritiro; c) i costi per il riutilizzo degli imballaggi usati; d) i costi per il riciclaggio e il recupero dei rifiuti di imballaggio; e) i costi per lo smaltimento dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari” (articolo 221,

comma 10);

- l'articolo 3-bis del decreto-legge 138/11 assegna alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano l'organizzazione dello svolgimento dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, definendo il perimetro degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio e istituendo o designando gli enti di governo degli stessi;
- il citato articolo 3-bis, segnatamente al comma 1-bis, attribuisce agli enti di governo dell'ambito o bacini territoriali ottimali e omogenei, cui gli enti locali partecipano obbligatoriamente, le "funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo [...]";
- il suddetto percorso di riordino dell'organizzazione dello svolgimento dei servizi in questione, così come delineato dal menzionato decreto-legge 138/11, risulta ad oggi non pienamente compiuto sul territorio nazionale.
- con riferimento alla disciplina tariffaria del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, la legge 147/13, all'articolo 1, commi 639 e seguenti, ha istituito la TARI, quale componente dell'imposta unica comunale (IUC), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell'utilizzatore, corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare;
- in particolare, l'articolo 1 della legge 147/13:
  - al comma 652 dispone che il comune, nella commisurazione della suddetta tariffa, tiene conto dei criteri determinati con il d.P.R. 158/99 o, in alternativa, e comunque nel rispetto del principio "chi inquina paga", il comune "può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti";
  - al comma 654, stabilisce che "in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente";
  - al comma 668 riconosce, ai comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti, la facoltà di prevedere "l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI", la quale è "applicata e riscossa direttamente dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani";

- al comma 683 dispone che “il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia [...]”;
- l’articolo 1, comma 169 della legge 296/06 stabilisce che: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno ";
  - l’articolo 151 del decreto legislativo 267/00 stabilisce che gli enti locali deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre. La medesima norma ammette che i suddetti termini possano essere differiti, in presenza di motivate esigenze, con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali;
  - ai sensi del successivo articolo 174 del decreto legislativo 267/00, entro il termine per l’approvazione del bilancio di previsione, la Giunta comunale può proporre emendamenti allo schema di bilancio già presentato al Consiglio comunale e in corso di approvazione, motivati da variazioni del quadro normativo di riferimento sopravvenute;
  - l’articolo 193 del citato decreto legislativo 267/00 attribuisce, inoltre, agli enti locali la possibilità di modificare le tariffe nel corso dell’esercizio finanziario, in caso di esigenza di salvaguardia degli equilibri di bilancio.
  - l’articolo 1, comma 1, della legge 481/95 prevede che l’Autorità di regolazione, ridenominata ARERA (Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente) dal comma 528 dell’art. 1 della legge 205/2017, debba perseguire, nello svolgimento delle proprie funzioni, “la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell’efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, [...] nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull’intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori [...]”;
  - l’articolo 1, comma 527, della legge 205/17, “al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per garantire accessibilità, fruibilità e diffusione omogenee sull’intero territorio nazionale nonché adeguati livelli di

- qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione, armonizzando gli obiettivi economico-finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse, nonché di garantire l'adeguamento infrastrutturale agli obiettivi imposti dalla normativa europea", ha assegnato all'Autorità (ARERA) funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati, precisando che tali funzioni sono attribuite "con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 481/95";
- inoltre, la predetta disposizione, espressamente attribuisce all'Autorità, tra le altre, le funzioni di:
    - “predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio ‘chi inquina paga’” (lett. f);
    - “approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento” (lett. h);
    - “verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi”.
  - l'ARERA, nell'esercizio delle proprie attribuzioni, ha adottato la delibera n. 363 del 03 agosto 2021, recante “Approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;
  - la delibera ARERA n. 363 del 03 agosto 2021, all'art. 1 “Ambito di applicazione”, punto 1.1, stabilisce, che la stessa reca le disposizioni aventi ad oggetto la determinazione delle entrate tariffarie per l'erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti, ovvero dei singoli servizi che lo compongono, e trova applicazione per le annualità 2022, 2023, 2024 e 2025;
  - per determinare il complesso delle entrate tariffarie a copertura integrale dei costi del servizio integrato di gestione dei rifiuti occorre elaborare - in conformità alla delibera ARERA n. 363 del 03 Agosto 2021 e al Metodo Tariffario dalla stessa contemplato per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025, il Piano Economico Finanziario, quale strumento che prevede, con cadenza annuale, l'andamento dei costi di gestione e di investimento, nonché la previsione annuale dei proventi da tariffa. Ai fini della determinazione delle entrate di riferimento il PEF si compone del piano tariffario, del conto economico e del rendiconto finanziario;
  - che il Piano Economico Finanziario di cui al precedente punto, al verificarsi delle circostanze

di cui all'art.8 della delibera ARERA n. 363 del 03 Agosto 2021 è soggetto ad aggiornamento annuale e revisione infra periodo della predisposizione tariffaria;

**Rilevato** che, stante il disposto di cui all'art. 27 del MTR - 2 (allegato A delibera ARERA n. 363 del 03 agosto 2021) il PEF deve comprendere almeno i seguenti elementi:

- il programma e il piano finanziario degli investimenti necessari per conseguire gli obiettivi del servizio integrato di gestione dei RU;
- la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili per l'effettuazione del servizio di gestione integrata dei RU, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;
- le risorse finanziarie necessarie per effettuare il servizio di gestione integrata dei RU ovvero dei singoli servizi che lo compongono;
- una relazione nella quale sono indicati i seguenti elementi:
  - il modello gestionale ed organizzativo, le eventuali variazioni previste rispetto all'anno precedente e le relative motivazioni;
  - i livelli di qualità del servizio, le eventuali variazioni previste rispetto all'anno precedente e le relative motivazioni;
  - la ricognizione degli impianti esistenti.

Il PEF deve altresì includere una tabella (elaborata sulla base dello schema tipo di cui all'Appendice 1) - corredata dalla relazione di accompagnamento (di cui allo schema tipo fornito in Appendice 2) e dalla dichiarazione di veridicità (secondo lo schema tipo di cui all'Appendice 3), che riporta in particolare:

- per ciascun anno = {2022,2023,2024,2025}, l'indicazione delle componenti dei costi operativi, dei costi d'uso del capitale e delle voci di conguaglio, valorizzate secondo i criteri illustrati nell'allegato A (MTR – 2) alla delibera ARERA n. 363 del 03 Agosto 2021;
- l'ammontare dei conguagli residui approvati dall'Ente territorialmente competente e il cui recupero è rinviato successivamente al 2025;
- gli oneri relativi all'IVA e alle imposte, di cui dare separata evidenza;

Il PEF consente il raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario e, in ogni caso, il rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità della gestione, anche in relazione agli investimenti programmati.

**Dato Atto** che il processo di elaborazione dell'aggiornamento del PEF si caratterizza per elevata complessità tecnica ed articolata strutturazione, tanto da richiedere una formazione specialistica, anche in materia economico-finanziaria, non rinvenibile nell'ambito della struttura tecnica dell'Ente, con la conseguenza che risulta necessario affidare ad un idoneo operatore economico

esterno tale prestazione professionale;

**Dato Atto**, altresì, che anche la determinazione delle tariffe TARI in conformità alle disposizioni recate dalla legge 147/13, art. 1, commi 652, 654, 668, 683, si presenta particolarmente articolata e complessa, tanto da richiede un supporto tecnico-amministrativo esterno, al fine di pervenire ad un sistema tariffario che sia certo, trasparente, equo, corretto e comprensibile;

**Ritenuto** che per l'acquisizione delle prestazioni di cui sopra, sia necessario provvedere all'affidamento delle medesime ad idoneo operatore economico in qualità di appaltatore per darne compiutamente attuazione;

**Atteso** che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, modificata dalla legge n. 208/2015, nel favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di negoziazione (e-procurement), prevede:

- l'obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i parametri qualità/prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999 e art. 1, comma 449, legge n. 296/2006). La violazione di tale obbligo determina, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del d.L. n. 95/2012 (L. n. 135/2012) e dell'articolo 11, comma 6, del d.L. n. 98/2011 (L. n. 115/2011), la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare nonché causa di responsabilità amministrativa;
- l'obbligo per tutte le pubbliche amministrazioni di avvalersi di convenzioni Consip per l'acquisizione di energia elettrica, telefonia fissa e mobile, gas, combustibile da riscaldamento, carburanti rete ed extra-rete (art. 1, commi 7-9, d.L. n. 95/2012, conv in legge n. 135/2012);
- l'obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e fino alla soglia comunitaria (art. 1, comma 450, legge n. 296/2006, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 502, della legge n. 208/2015). Anche in tal caso la violazione dell'obbligo determina la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare e causa di responsabilità amministrativa, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del citato decreto legge n. 95/2012;

**Atteso:**

- che l'importo contrattuale complessivo del servizio di cui sopra è di euro 21.000,00, oltre iva come per legge, come da offerta formulata dall'operatore economico Maggioli S.p.A.", C.F. P.IVA 02066400405, con sede in Sant'Arcangelo di Romagna, Via Bornaccino, 101 - 47822, 47822 (RN) a seguito di ordine diretto di acquisto sul MEPA;
- che il valore economico della prestazioni in oggetto indicata è inferiore alle soglie di

rilevanza comunitaria e pertanto l'affidamento della stessa, avviene secondo lo speciale regime semplificato recato dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni), applicabile, in deroga alle previsioni dell'art. 36, comma 2, del Codice, a tutti gli appalti di lavori, servizi e forniture, inclusi i servizi di progettazione, avviati entro il 30 giugno 2023,;

**Visto** il parere ANAC n. 13/2022, vertente sulla portata applicativa dell'art. 1, comma 2, lett. a) d.l. 76/2020, conv. in l.n. 120/2020, nell'ambito del quale la suddetta Autorità, per le considerazioni ivi contenute, è giunta alla conclusione che *“Tali disposizioni del d.l. 76/2020 non hanno quindi carattere facoltativo per la stazione appaltante, ma nel periodo sopra indicato, le nuove procedure sostituiscono quelle previste dall'art. 36 del Codice, in quanto introdotte nell'ottica di rilanciare gli investimenti e accelerare gli affidamenti pubblici (in tal senso parere Mims n. 735/2020). Alla luce di quanto sopra, pertanto, le disposizioni dell'art. 1 del d.l. 76/2020, conv. In l.n. 120/2020, contemplanti un regime di affidamento dei contratti pubblici sotto-soglia, derogatorio rispetto alle previsioni dell'art. 36, comma 2, del Codice, trovano applicazione per tutti gli appalti di lavori, servizi e forniture, inclusi i servizi di progettazione, per i quali la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 30 giugno 2023”*;

**Posto:**

- che l'importo complessivo contrattuale delle prestazioni sopra specificate è inferiore ad 139.000,00 euro e che, pertanto, è possibile procedere, in via autonoma e con acquisto diretto sul MEPA, all'affidamento delle stesse, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 2, lett. a), del Decreto-Legge n. 76/2020, convertito dalla legge 120/2020, mediante affidamento diretto senza procedimento di gara;
- che le ragioni del ricorso all'affidamento diretto sono rinvenibili nella necessità di espletare il servizio in tempi brevi, al fine di poter approvare, nei termini di legge, il Piano Economico Finanziario TARI e le Tariffe TARI;

**Considerato** che, il prezzo di affidamento diretto dell'appalto in oggetto può ritenersi congruo sulla base di indagini di mercato informali.

**Visto** che al finanziamento dell'affidamento in parola si provvede mediante i fondi di cui al capitolo n. 570/0 del bilancio di previsione finanziario corrente;

**Ritenuto** possibile affidare l'appalto del servizio sopra specificato all'operatore economico “Maggioli S.p.A.”, C.F. P.IVA 02066400405 , con sede in Sant'Arcangelo di Romagna, Via Bornaccino, 101 - 47822 (RN), in quanto trattasi di operatore economico che per competenza ed esperienza dimostrata presenta il dovuto livello di specializzazione necessaria all'effettuazione del

servizio;

**Preso atto** della regolarità contributiva dell'operatore economico affidatario così come desumibile dal DURC allegato, avente validità sino al 01/06/2023;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;

Visto il d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore ;

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Visto il regolamento comunale dei contratti;

Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

VISTO il D. Lgs. 267/2000, e successive modificazioni;

VISTO lo Statuto del Comune,

VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;

VISTO il Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

VISTO il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni;

VISTO il regolamento comunale sui controlli interni;

VISTO il D. Lgs. 50/2016 e successive modificazioni;

VISTO il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (alleg. 4/2 del D. Lgs. 118/2011);

RITENUTO di poter esprimere, in considerazione della regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, **parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica**, ai sensi dell'art. 147 *bis comma 1* del d.lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni;

PRECISATO, ai fini e per gli effetti dell'**art. 183, comma 7**, del d.lgs. n. 267/2000, che il presente provvedimento comporta impegni di spesa e, pertanto, viene trasmesso al responsabile del servizio finanziario dell'Ente;

## DETERMINA

1. che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di affidare, per le ragioni puntualmente specificate in premessa e qui approvate, all'operatore economico "Maggioli S.p.A.", C.F. P.IVA 02066400405, con sede in Sant'Arcangelo di Romagna, Via Bornaccino, 101 - 47822 (RN), il servizio avente ad oggetto la redazione del Piano Economico Finanziario TARI per le annualità 2023/2025, nonché la determinazione delle tariffe TARI per le medesime annualità, mediante affidamento diretto, a seguito di ordine diretto sul MEPA, ai sensi dell'art. 1, comma 2 lett. a) del Decreto-Legge n. 76/2020;
3. di prendere e dare atto che l'importo contrattuale complessivo è pari ad euro 25.620,00, IVA compresa, nella misura di legge;
4. di impegnare, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti alle obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:

capitolo/articolo	Importo (€)	Esercizio di esigibilità	
		2023 (euro)	2024 (euro)
570/0	17.080,00	8.540,00	8.540,00

5. di dare atto che con riferimento all'annualità 2025, sarà assunto apposito impegno di spesa di importo pari ad € 8.540,00 sul pertinente bilancio di previsione finanziario;
6. di dare atto che la spesa impegnata con il presente atto non rientra nei limiti dei dodicesimi, in quanto si tratta di spesa non suscettibile di frazionamento in dodicesimi;
7. di dare atto che il Codice di identificazione del procedimento di selezione del contraente, denominato anche Codice Identificativo Gare (CIG), è il seguente: **Z1C39C2EBC**;
1. di dare atto che il CIG è stato richiesto anche in relazione a quanto previsto dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari nell'ambito degli appalti pubblici;
2. di dare atto che la PEC di riferimento dell'affidatario del servizio in parola è: **SEGRETERIA@MAGGIOLI.LEGALMAIL.IT**;
3. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n- 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
4. di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria;
5. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 s.m.i.;
6. di rimettere il presente provvedimento, al dirigente del settore 12 per gli adempimenti di competenza;
7. di disporre che il presente atto venga pubblicato all'Albo Pretorio on-line di questo Ente ai sensi dell'art. 32 della L. 69 del 18.06.2009.

ELENCO ALLEGATI

- 1 - File PDF NON PUBBLICATO - scheda prodotto
- 2 - File PDF NON PUBBLICATO - allegato scheda prodotto
- 3 - File PDF NON PUBBLICATO - durc maggioli

Cosenza 09/02/2023

Il Direttore di Settore

Giovanni Ramundo

## Parere di Regolarità Contabile

***Si esprime parere favorevole.-***

Il Direttore del Settore 13 - PROGRAMMAZIONE  
- RISORSE FINANZIARI

Cosenza 13/02/2023

\_\_\_\_\_  
Francesco Giovinazzo

---